



CENTRO ALTI STUDI DIFESA
SCUOLA SUPERIORE UNIVERSITARIA A ORDINAMENTO SPECIALE
PROMOSSA DAL MINISTERO DELLA DIFESA

REGOLAMENTO PER LA
VALUTAZIONE DEI PROFESSORI
AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE
DEGLI SCATTI BIENNALI
(ATTUAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 14, LEGGE
30.12.2010, N. 240)

INDICE

Art. 1	– Oggetto e finalità	pag. 2
Art. 2	– Modalità di presentazione della relazione biennale	pag. 2
Art. 3	– Commissione di valutazione	pag. 3
Art. 4	– Criteri di valutazione	pag. 3
Art. 5	– Approvazione atti, comunicazione e attribuzione dello scatto stipendiale	pag. 4

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e dell'art. 1, comma 629, della legge n. 205/2017, le modalità per la valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori, a tempo pieno e definito, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale biennale di cui all'art. 8 della legge 240/2010 e ss.mm.
2. Lo scatto biennale si riferisce al biennio successivo rispetto all'inquadramento in cui è collocato il professore; gli effetti giuridici decorrono dalla data di maturazione del biennio, mentre quelli economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del biennio.
3. L'esito della valutazione per gli scatti biennali consiste in un giudizio positivo o negativo rilasciato da una apposita commissione di valutazione (Art. 3).
4. La valutazione si svolge ogni due mesi se ci sono i professori che abbiano maturato due anni di anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale come previsto dalla normativa vigente.

Art. 2

Modalità di presentazione della relazione biennale

1. I professori che abbiano maturato l'anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto sono tenuti a presentare al Direttore Accademico una relazione biennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca, gestionali e terza missione svolte ai sensi dell'art.6, comma 14 della Legge 240/2010.
2. La domanda deve pervenire al Direttore Accademico nell'ultimo trimestre del biennio oggetto di valutazione.
3. Nella relazione di cui al comma 1 dovrà confluire l'autocertificazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli studenti di ciascuno degli anni accademici interessati.

Art. 3

Commissione di valutazione

1. La procedura di valutazione è effettuata da un'apposita Commissione nominata semestralmente dal Direttore Accademico.
2. La Commissione è formata da tre membri, selezionati tra i professori a tempo pieno della Scuola. In caso di mancanza di un numero sufficiente di professori, potranno essere selezionati professori esterni appartenenti al Nucleo di Valutazione, ad altre Scuole, Atenei pubblici o privati ed EPR, oppure membri militari appartenenti al Consiglio di Dipartimento Accademico.
3. Il Direttore Accademico nomina la Commissione entro il 31 dicembre per il semestre dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo, ed entro il 30 giugno per il semestre dal 1° luglio al 31 dicembre.
4. Non possono far parte della commissione i docenti che possono richiedere l'attribuzione dello scatto per il semestre in corso.
5. La Commissione valuta le domande pervenute in accordo con i criteri definiti al successivo Art. 4, e conclude i propri lavori entro un mese dalla ricezione delle domande da parte del Direttore Accademico.
6. La commissione esprime un giudizio positivo/negativo sull'attribuzione dello scatto stipendiale e redige apposito verbale che viene trasmesso al Direttore Accademico.

Art. 4

Criteri di valutazione

1. Le domande e le relazioni saranno valutate dalla Commissione, come previsto dall'art. 6 comma 14 della legge 240/2010, secondo i criteri di merito accademico e scientifico considerando:
 - a. I compiti didattici affidati;
 - b. Le pubblicazioni scientifiche prodotte;
 - c. Gli incarichi gestionali.
2. Il possesso dei requisiti fa riferimento al biennio oggetto della valutazione.
3. Ogni professore, di I o II fascia, deve:
 - a. con riferimento ai compiti didattici affidati, aver svolto compiti didattici e di servizio agli studenti per non meno di 350 ore/anno se in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore/anno se in regime di tempo definito nei 2 anni accademici precedenti l'anno in cui si svolge la valutazione;
 - b. avere inoltre svolto un numero minimo delle ore di didattica frontale nei corsi di dottorato, di formazione e master della Scuola non inferiore a 40 ore/anno se in regime di tempo pieno ovvero non inferiore a 30/anno se in regime di impegno a tempo definito, salvo diverse disposizioni;
 - c. con riferimento alle attività di ricerca, aver pubblicato nel biennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione almeno una pubblicazione e comunque un numero di pubblicazioni sufficiente a soddisfare i vincoli ASN per la partecipazione al collegio di dottorato della Scuola. Per pubblicazioni si intendono le pubblicazioni a carattere scientifico riconosciute come valide ai fini delle procedure di abilitazione

scientifica nazionale, nonché della ultima VQR, corredate dal codice ISSN del periodico e del codice ISBN della monografia;

- d. con riferimento alle attività gestionali, aver partecipato, relativamente al biennio accademico precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, alle sedute del Collegio di Dottorato e/o del Consiglio di Dipartimento, e/o degli organi accademici nei quali il docente si trova a far parte, con una percentuale significativa. Non si tiene conto delle giustificazioni per le assenze. Per il calcolo della percentuale delle presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso l'ufficio competente.
4. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per il personale che ricopre un incarico istituzionale.
 5. Ai fini della valutazione di cui ai commi precedente i requisiti minimi saranno proporzionalmente rideterminati in presenza di periodi di congedo, aspettativa dal servizio, trasferimenti o altre cause previste dall'ordinamento. Ai medesimi fini si terrà conto delle esenzioni dalle attività didattiche previste dall'ordinamento e dei periodi di svolgimento di attività istituzionali.
 6. Verrà ritenuto avente diritto allo scatto biennale chi avrà soddisfatto almeno due dei tre requisiti previsti.
 7. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo la conclusione dell'anno accademico successivo alla suddetta valutazione.

Art. 5

Approvazione atti, comunicazione e attribuzione dello scatto stipendiale

1. Il Presidente del CASD, sentito il Direttore Accademico, con proprio decreto, approva gli atti della procedura entro sette giorni dalla conclusione dei lavori della commissione e dà mandato a PERSOCIV, sulla base dei dati forniti dall'Ufficio Personale del CASD, di disporre la conseguente attribuzione dello scatto stipendiale ai sensi della legislazione vigente.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

